

# ESPORTARE VINO IN GIAPPONE

gennaio 2023



**Documento realizzato nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-20  
Piano di azione biennale 2019-20  
Scheda progetto Ismea 10.1 "Internazionalizzazione"**

Autorità di gestione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ufficio DISR2 - Dirigente: *Paolo Ammassari*

Responsabile scientifico: *Fabio Del Bravo*

Coordinamento operativo: *Antonella Finizia*

Autori:

*Linda Fioriti, Mate Merenyi, Cosimo Montanaro, Antonietta Valente*

Data: Gennaio 2023

Impaginazione e grafica:

*Sara Di Mario, Roberta Ruberto e Mario Cariello*

La scheda “prodotto/paese” si inquadra nelle attività dell’Ismea per la Rete Rurale Nazionale previste nel programma 2014-20, con particolare riferimento all’“internazionalizzazione” delle aziende agricole e agroalimentari. In particolare, la scheda intende fornire un contributo di conoscenza dotando gli operatori di uno strumento concreto di valutazione delle opportunità e delle condizioni tecnico-operative necessarie a esportare.

Il lavoro, realizzato dall’Ismea col supporto di Si.Camera, contiene informazioni inerenti il posizionamento competitivo dei concorrenti, le caratteristiche del mercato, dazi, documenti doganali, normativa sanitaria, etichettatura, ecc.

Data la complessità degli argomenti trattati, si ritiene opportuno segnalare che le informazioni contenute in questa scheda sono tratte da fonti ritenute attendibili e aggiornate a ottobre 2022. Tuttavia, essendo soggette a possibili modifiche e integrazioni periodiche da parte degli organismi di riferimento, si precisa che le stesse non hanno carattere di ufficialità, bensì valore meramente orientativo. Pertanto, il loro utilizzo nello svolgimento dell’attività professionale richiede una puntuale verifica presso le autorità e gli organismi istituzionalmente competenti nelle materie di riferimento. Per gli aspetti tecnico/contabili è preferibile consultare lo spedizioniere.

La presente scheda è stata pubblicata sul sito [www.reterurale.it](http://www.reterurale.it) in formato pdf dove è possibile accedere ai siti di riferimento tramite i link riportati nel documento.

# Indice

- Dati paese
- Il mercato mondiale del vino
- Le importazioni del Giappone
- Accordi internazionali sul commercio
- La normativa e organismi di controllo
- Grado di apertura del mercato
- Procedure di importazione in Giappone
- Documenti e certificati doganali
- Documenti di trasporto
- Dazi e imposte
- Etichettatura e imballaggio
- Spedizione temporanea
- Contatti utili

# 1. Dati Paese

**Capitale:** Tokyo

**Città principali:** Osaka, Kyoto, Kobé, Nagoya

**Forma istituzionale:** Monarchia Costituzionale

**Superficie (km2):** 377.974 (Banca Mondiale 2021)

**Popolazione:** 125,681,593 milioni (Banca Mondiale 2021)

**Reddito Nazionale/pro-capite, PPA(\*):** 44,570 US\$ (Banca Mondiale 2021)

**PIL:** 5,601,433 miliardi US\$ (Banca Mondiale 2021)

**Religione:** buona parte dei giapponesi aderisce a shintoismo e buddhismo.

**Lingua ufficiale:** giapponese


**Moneta:** Yen (JPY)

Fonte: Banca Mondiale (<https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=JPN>)

# 2. Il mercato mondiale del vino

Tra il 2017 e il 2021 le **esportazioni mondiali di vino** sono cresciute del 5% in valore e dell'1% in volume, attestandosi a 34,5 miliardi di euro per più di 113 milioni di ettolitri nel 2021. Gli scambi mondiali di vino hanno registrato una tendenza positiva fino al 2019, per poi essere pesantemente compromessi dalla pandemia da Covid-19 nel 2020 quando gli scambi mondiali hanno evidenziato una flessione annua (-6% in valore e -2% in volume). Nel 2021, le esportazioni di vino hanno registrato un aumento sia dei volumi (+7%), che dei valori (+15%).

La **top 5 in valore** dei paesi esportatori di vino è guidata dall'Unione Europea, con Francia (11,1 miliardi di euro nel 2021) e Italia (7,1 miliardi) che insieme pesano per più del 50% del valore delle esportazioni mondiali, seguite dalla Spagna (2,9 miliardi). Tra gli Stati extra-UE, ritroviamo ai primi posti Cile e Australia. Per quanto riguarda le **quantità esportate**, il primo posto sul podio è occupato dalla Spagna, con 24 milioni di ettolitri esportati nel 2021, seguita da Italia (22 milioni di ettolitri) e Francia (15 milioni di ettolitri).



HS4: 2204

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

I principali **importatori** di vino in **valore** sono, in ordine, gli Stati Uniti d'America (18% delle importazioni mondiali), la Regno Unito (12%), la Germania (8%), il Canada (5%) e Giappone (4%). In **volume**, la Germania si colloca al primo posto con oltre 14 milioni di ettolitri di vino importato, mentre il Giappone al tredicesimo posto (2,4 milioni di ettolitri). Per tutti i principali importatori, l'Italia si colloca tra i primi tre fornitori, concorrendo con la Francia, sempre in prima posizione, tranne che in Germania, dove è proprio l'Italia a collocarsi sul gradino più alto del podio.

### Fornitori dei principali mercati di vino in bottiglia - Quote di mercato su valore import 2021


			Posizione e quota % dei principali paesi fornitori nel 2021				
Graduatoria	Principali paesi importatori	Import 2021 (mln euro)	I	II	III	IV	V
1°	USA	6.235	Francia (36%)	<b>Italia (32%)</b>	N. Zelanda (8%)	Spagna (6%)	Australia (4%)
2°	Regno Unito	4.082	Francia (32%)	<b>Italia (18%)</b>	Spagna (8%)	N. Zelanda (7%)	Australia (7%)
3°	Germania	2.805	<b>Italia (41%)</b>	Francia (29%)	Spagna (13%)	Sudafrica (3%)	USA (3%)
4°	Canada	1.900	Francia (26%)	USA (21%)	<b>Italia (21%)</b>	Spagna (7%)	Australia (7%)
5°	Giappone	1.444	Francia (59%)	<b>Italia (12%)</b>	Cile (9%)	Spagna (7%)	USA (7%)

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

## 3. Le importazioni del Giappone

La dinamica del quinquennio evidenzia una sostanziale stabilità del valore dell'import di vino in Giappone (+0,9% 2021 sul 2017), mentre in volume si registra un consistente calo (-14%). Si sono ridotte le quantità importate da tutti i principali partner (la flessione più evidente è quella registrata per il Cile, -29% nel quinquennio), eccezione fatta per la Spagna, che ha sostanzialmente aumentato le esportazioni di vino verso il Giappone sia in volume (+27%) che in valore (+19%). L'Italia ha registrato un calo delle quantità esportate del 10% rispetto al 2017 ed una riduzione del valore delle esportazioni pari al -1%.

## Dinamica dell'import di vino del Giappone per paese di provenienza




HS4: 2204

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

Entrando nel dettaglio delle importazioni giapponesi per **tipologia merceologica** di vino, si evidenzia come nel 2021 il 58% della spesa complessiva per vini stranieri sia rappresentato dai vini in **bottiglia**<sup>1</sup>, il 38% dai vini **spumanti**<sup>2</sup> e solo il 2% dai vini sfusi<sup>3</sup>, con le quote sostanzialmente stabili nel periodo. Anche tra le esportazioni italiane spiccano i vini in bottiglia, che rappresentano il 78% del valore totale, mentre la quota dei vini spumanti è pari al 21%.

## Composizione merceologica delle importazioni del Giappone




Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC)

1 HS6: 220421  
 2 HS6: 220410  
 3 HS6: 220429

Negli ultimi anni, il **prezzo medio del vino in Giappone** ha riportato un andamento crescente: nel 2021 pari a 5,9 euro al litro, mentre nel 2017 era 5 euro al litro (+17%); crescita sostenuta maggiormente da Francia (+16%) e Italia (+11%), ma anche e soprattutto da Stati Uniti (+63%). Solamente nel biennio 2019-2020 il prezzo medio del vino ha registrato una flessione del 7%, dovuta alla pandemia che inizialmente aveva determinato uno shock dovuto alla quasi totale chiusura del canale Horeca, riducendo in modo sostanziale le vendite presso questi canali distributivi in gran parte del mondo. Nel 2020-21 si è avuto un effetto rimbalzo che ha portato i prezzi ad aumentare del 12%, superando il prezzo pre-pandemico. Il prezzo medio del vino italiano è di 4,4 euro al litro nel 2021, molto competitivo rispetto al primo fornitore del mercato giapponese, ovvero la Francia, il cui prezzo medio è pari a 14 euro al litro.

Il dettaglio per **tipologia merceologica** di vino evidenzia che i vini in bottiglia (fermi e frizzanti) hanno un prezzo medio mondiale pari a 5,34 euro a litro, mentre gli spumanti 14,29 euro a litro. I vini italiani in bottiglia si posizionano in Giappone su una fascia di prezzo più bassa rispetto a quelli francesi e statunitensi, e più elevata rispetto ai vini spagnoli e cileni. Nel caso dei vini spumanti è la Francia che raggiunge livelli di prezzo decisamente più elevati tra tutti i principali fornitori, verosimilmente in ragione del fatto che le importazioni dalla Francia riguardano lo champagne che ha valori unitari decisamente più elevati del nostro Prosecco.

### I prezzi medi all'import del Vino in Giappone (euro/l)



\* HS6: 220421 (Fermi e frizzanti)

\*\* HS6: 220410

Fonte: elaborazione ISMEA su dati COMTRADE (data base ITC).

## 4. Accordi internazionali sul commercio

Promuovere la liberalizzazione del commercio e degli investimenti è fondamentale per una crescita sostenibile dell'economia globale, e quindi anche per quella giapponese. Il mantenimento e il rafforzamento del sistema commerciale multilaterale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) rimane un'agenda fondamentale in quanto previene il protezionismo e migliora la stabilità giuridica e la prevedibilità del commercio internazionale. Il Giappone aderisce a diversi accordi a livello bilaterale e multilaterale per proteggere i diritti di proprietà intellettuale, per promuovere la creazione di regole internazionali, per favorire il coordinamento di politiche economiche tra i paesi.

Con questa visione il Giappone fa parte di diversi Organismi e Accordi internazionali:

- [Organizzazione mondiale del commercio \(WTO\)](#)
- [G7/G8](#)
- [G20 \(Summit sui Mercati Finanziari e sull'Economia Mondiale\)](#)
- [Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico \(OCSE\)](#)
- [Asia-Pacific Economic Cooperation \(APEC\)](#)
- [Proprietà Intellettuale](#)
- [Sistema di preferenze generalizzato \(GSP\)](#)
- [Informazioni sugli appalti pubblici](#)
- [World Economic Forum \(Conferenza di Davos\)](#)

Il Giappone deve affrontare diverse sfide economiche e sociali che vanno dalla diminuzione della popolazione, all'invecchiamento della società, al deficit finanziario, al contesto internazionale in rapida evoluzione. In tal senso, è fondamentale che il paese porti avanti l'agenda della politica estera al fine di rafforzare la sua economia.

Le principali priorità diplomatiche includono l'accordo di partenariato economico (EPA- Economic Partnership Agreement), l'energia, la sicurezza alimentare e il sostegno alle attività aziendali giapponesi all'estero:

- [Free Trade Agreement \(FTA\) e Economic Partnership Agreement \(EPA\)](#)
- [International Investment Agreement \(IIA\)](#)
- [Energia](#)
- [Agricoltura, Pesca e Foreste](#)

### EPA/FTA E ALTRE INIZIATIVE IN GIAPPONE

- **in vigore o firmati >21**  
Singapore, Messico, Malesia, Cile, Tailandia, Indonesia, Brunei, ASEAN, Filippine, Svizzera, Vietnam, India, Perù, Australia, Mongolia, TPP12 (firmato), TPP11, UE, USA, UK, RCEP
- **in fase di negoziazione >3**  
Turchia, Colombia, Giappone-Cina-ROK
- **in sospensione >3**  
CCG, Corea, Canada



### ***EPA in vigore o firmati***

1. [Japan-Singapore Economic Partnership Agreement](#)
2. [Japan-Mexico Economic Partnership Agreement](#)
3. [Japan-Malaysia Economic Partnership Agreement](#)
4. [Japan-Chile Economic Partnership Agreement](#)
5. [Japan-Thailand Economic Partnership Agreement](#)
6. [Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement](#)
7. [Japan-Brunei Economic Partnership Agreement](#)
8. [ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement](#)
9. [Japan-Philippines Economic Partnership Agreement](#)
10. [Japan-Switzerland Economic Partnership Agreement](#)
11. [Japan-Viet Nam Economic Partnership Agreement](#)
12. [Japan-India Economic Partnership Agreement](#)
13. [Japan-Peru Economic Partnership Agreement](#)
14. [Japan-Australia Economic Partnership Agreement](#)
15. [Japan-Mongolia Economic Partnership Agreement](#)
16. [Japan-EU Economic Partnership Agreement](#)
17. [Trans-Pacific Partnership Agreement \(TPP12\)](#)
18. [Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership \(TPP11\)](#)
19. [Japan-US Trade Agreement - Japan-US Digital Trade Agreement](#)
20. [Japan-UK Comprehensive Economic Partnership Agreement](#)
21. [Regional Comprehensive Economic Partnership \(RCEP\) Agreement](#)

### ***EPA in fase di negoziazione***

1. [Japan-Turkey Economic Partnership Agreement](#)
2. [Japan-Colombia Economic Partnership Agreement](#)
3. [Japan-China-Republic of Korea Free Trade Agreement](#)

### ***EPA in sospensione***

1. [Japan-GCC Free Trade Agreement](#)
2. [Japan-Republic of Korea Economic Partnership Agreement](#)
3. [Japan-Canada Economic Partnership Agreement](#)

Per maggiori informazioni: Ministero Affari esteri Giappone

<https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/index.html>



### **EPA - ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO UE-GIAPPONE**

L'Accordo entrato in vigore il 1° febbraio 2019, ha portato una integrazione commerciale ed economica attraverso l'azzeramento della quasi totalità dei dazi doganali da ambo le parti, l'eliminazione di diverse barriere tecnico-normative e l'armonizzazione di standard tecnici.

## Japan-EU Economic Partnership Agreement (EPA)

A Bruxelles, il 24 ottobre 2022 UE e Giappone hanno tenuto il loro secondo dialogo economico ad alto livello. Questa seconda riunione del Consiglio ha confermato l'allineamento strategico UE-Giappone sulle principali sfide economiche e geopolitiche. All'ordine del giorno, le attuali sfide commerciali, facendo seguito alla 12a Conferenza ministeriale dell'OMC e la presidenza giapponese del **G7 del 2023**, su cui le due parti hanno convenuto di mantenere una stretta cooperazione nel garantire condizioni di parità a livello globale e nella sicurezza economica. L'incontro è stata anche l'occasione per uno scambio di opinioni sulle rispettive iniziative volte a promuovere gli investimenti interni, in particolare la "*Nuova forma di capitalismo*" del Giappone e la politica di ripresa dell'UE "*NextGenerationEU*".

### **QUALI SONO I VANTAGGI PER LE IMPRESE UE?**

L'accordo prevede una liberalizzazione del 99% delle linee tariffarie UE (corrispondente al 75% delle importazioni) e del 97% di quelle del Giappone (corrispondente al 91% delle importazioni dall'UE). Tale asimmetria viene compensata dalla maggiore apertura giapponese sulle misure non tariffarie: è stata, infatti, eliminata la maggior parte delle barriere (regolamenti, certificazioni o requisiti tecnici particolarmente onerosi) che ostacolavano in precedenza l'esportazione dei prodotti europei verso il Paese del Sol levante. In particolare, l'accordo commerciale con il Giappone:

- elimina i dazi e le altre barriere commerciali e facilita l'importazione e l'esportazione per le imprese di entrambe le parti;
- garantisce l'apertura dei mercati dei servizi, in particolare dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- garantisce un trattamento non discriminatorio delle imprese UE che operano sui mercati degli appalti pubblici;
- migliora la tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Giappone e la protezione dei prodotti agricoli europei di alta qualità, le cosiddette indicazioni geografiche (IG);
- consente alle imprese di entrambe le parti di risparmiare ingenti quantità di denaro e di tempo per lo scambio bilaterale di beni;
- prevede un maggiore sostegno alle imprese più piccole che sono colpite in modo sproporzionato dagli ostacoli agli scambi commerciali.

Dall'entrata in vigore, il Giappone ha eliminato la sua base dazi tariffari per prodotti vinicoli fermi e spumanti e vini vermouth, ad eccezione di poche "altre" bevande - compresi sidro, sakè e bevande alcoliche con valore inferiore all'1%. I dazi di questi prodotti saranno gradualmente eliminati in 5 o 10 anni e fino ad azzerarli, a partire dal 1° aprile 2023 e dal 1° aprile 2028.

## PRATICHE ENOLOGICHE (PO)

Alcune Pratiche Enologiche (PO) autorizzati nell'UE ma non conformi alla legislazione giapponese, saranno autorizzate dal Giappone in diverse fasi temporali.

**FASE 1:** dall'entrata in vigore dell'Accordo, il Giappone ha autorizzato:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alginato di calcio</li> <li>• Alginato di potassio</li> <li>• Caramello</li> <li>• Acido tartarico L (+)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lisozima</li> <li>• Cellulosa microcristallina</li> <li>• Trucioli di quercia - Perlite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisolfito di potassio - idrogeno solfito di potassio</li> <li>• Proteine della patata</li> <li>• Estratto di proteine del lievito</li> </ul>
--	---	---

**FASE 2** (dal 01/02/2021): il Giappone ha avviato i passaggi necessari per autorizzare:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisolfito di ammonio</li> <li>• Carbonato di calcio + doppio sale di calcio di L- (+) tartarico e L (-) acidi malici</li> <li>• Chitina-glucano derivato da Aspergillo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimetildicarbonato (DMDC)</li> <li>• Acido metatartarico</li> <li>• Tartrato di potassio neutro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sale neutro di potassio DL acido tartarico</li> <li>• Polivinilimidazolo polivinilpirrolidone copolimeri (PVI/PVP)</li> </ul>
--	---	--

**FASE 3** (entro il 01/02/2024): il Giappone prenderà le misure necessarie per autorizzare:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Argon</li> <li>• Fitato di calcio</li> <li>• Tartrato di calcio</li> <li>• Solfato di rame</li> <li>• Caolino (silicato di alluminio)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Attivatori della fermentazione malolattica</li> <li>• Bicarbonato di potassio = carbonato idrogeno di potassio = carbonato acido di potassio</li> <li>• Caseinato di potassio</li> <li>• Ferrocianuro di potassio</li> </ul>
---	---

- <https://www.eubusinessinjapan.eu/sites/default/files/pdf/wine-factsheet.pdf>

Si evidenzia che:

- questo approccio è stato concordato per le pratiche enologiche nella legislazione giapponese e non quelle dell'UE;
- le autorizzazioni riguardano le seguenti voci doganali: HS 2204, HS 2205
- in futuro le autorizzazioni riguarderanno i seguenti prodotti:
  - dal 1° aprile 2023: HS220590.100, HS220600.100, HS220600.221, HS220600.229;
  - dal 1° aprile 2028: HS220600.210, HS220600.228.

## LE REGOLE DI ORIGINE

Le regole, i criteri e i requisiti dell'origine preferenziale delle merci sono indicati nella Sezione A del Capo 3 dell'Accordo.

Ai fini del trattamento preferenziale i prodotti devono essere (art. .3.2):

- prodotti "interamente ottenuti" ai sensi dell'art. 3.3 (prodotti primari nello stato naturale o prodotti derivati da prodotti integralmente originari di una delle parti);
- prodotti fabbricati utilizzando materiali non originari, purché sottoposti a lavorazioni ritenute sufficienti previste negli allegati 3-A e 3-B.

Una novità prevista dall'EPA è la **regola del “cumulo”**:

- cumulo bilaterale: i prodotti originari di una delle parti possono essere lavorati o incorporati ai prodotti originari dell'altra, come fossero originari di quest'ultima;
- cumulo totale o ampliato: è possibile effettuare lavorazioni con materiali non originari della zona delle due Parti dell'accordo per determinare se un prodotto sia originario dell'altra Parte.

Il carattere innovativo dell'EPA sotto il profilo delle prove di origine si sostanzia nella richiesta di riconoscimento del trattamento tariffario preferenziale su prodotti originari (art. 3.16) basata unicamente su:

- una attestazione di origine che può essere emessa dal soggetto esportatore per un'unica spedizione di uno o più prodotti o per spedizioni multiple di prodotti identici in un determinato periodo di tempo, non superiore comunque a 12 mesi;
- la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte del soggetto importatore (c.d. “conoscenza dell'importatore”) (vedi § “*Documenti e certificati doganali*”).

Si pone in evidenza che, come già per gli ultimi accordi commerciali sottoscritti dalla UE, anche in questo caso non è prevista la modalità del certificato EUR 1 come prova di origine.

### **Norme di origine/regola specifica del prodotto**

Le regole di origine (RoO) ai sensi dell'EPA sono determinate per prodotto nella cosiddetta regola specifica del prodotto di Origine (PSR) ed elencati nell'allegato 3-B dell'accordo di partenariato economico UE- Giappone.

Il PSR si applica ai prodotti HS 22.04-HS 22.06 (tra cui 22.04 Vini di uva e 22.05 Vermouth e altri vini (aromatizzati) importati in Giappone.

La regola CTH (Change of Tariff Heading/Cambio di voce tariffaria) specifica che i materiali non originari (UE) (importati da parti non contraenti) possono essere utilizzati nella produzione di vino se sono classificati in un'altra voce tariffaria nel sistema di classificazione HS, tuttavia, vi sono eccezioni a questa regola generale

per diverse merci, ad esempio:

- materiali non originari classificati in HS 22.07 o HS 22.08 (quali, alcolici non originari classificati sotto HS 22.08) non possono essere utilizzati nella produzione di vino se il prodotto deve essere importato in Giappone ai sensi dell'accordo EPA;
- lo zucchero utilizzato nella produzione del vino può essere non originario in quanto la sua classificazione HS17.01 o HS17.02 proviene da un'altra voce di vino (HS22.04); lo zucchero subisce un cambio di classificazione tariffaria a livello di 4 cifre. Lo zucchero non originario ha, invece, un limite di peso del 40% del prodotto (vino).

Maggiori informazioni sulla RoO possono essere trovate nella scheda informativa e nelle linee guida pertinenti, pubblicate sul sito web del Centro UE-Giappone, e nell'allegato 3-A dell'accordo EPA.

- <https://www.eu-japan.eu/publications/factsheet-epa-wine>

## EPA - APPLICAZIONE IN ITALIA



L'EPA offre grandi opportunità per l'export di merci italiane in settori come quello dei prodotti agroalimentari. Un buon risultato è stato raggiunto, in particolare, nel settore vitivinicolo: gli alcolici, che avevano un dazio del 15% sono stati liberalizzati dall'entrata in vigore dell'accordo. Altro importante traguardo nel

settore agroalimentare è stato il riconoscimento di 205 *Indicazioni Geografiche protette* (IG) europee, che beneficeranno in Giappone dello stesso livello di tutela garantito nell'UE; di queste, 45 IG sono italiane (tra cui 26 vinicole).

In applicazione dell'Accordo EPA Ue-Giappone, l'Italia, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha adottato la **Circolare n.1/D del 22 gennaio 2019** che fornisce specifiche istruzioni operative per la concreta applicazione dell'Accordo commerciale in vigore nell'Unione europea.

- [Circolare n. 1/D del 22 gennaio 2019](#)

Inoltre, con **Decisione n.1/2021 del 25 gennaio** (in vigore dal primo febbraio 2021) il Comitato Misto, istituito a norma dell'accordo di partenariato economico UE-Giappone, ha emendato l'elenco delle *Indicazioni Geografiche protette*.

- [Decisione n.1/2021 del 25 gennaio](#)

La decisione è da collocarsi nell'ambito del meccanismo consultivo del trattato che prevede che ogni anno dal 2020 al 2022 le parti discutano circa l'opportunità di prendere in considerazione fino a 28 nomi di prodotti, rispettivamente dell'UE e del Giappone, da proteggere come indicazioni geografiche (IG). Non solo le IG avranno protezione nei confronti di prodotti falsi o contraffatti, ma l'apposizione del marchio IG sui prodotti significa che il consumatore giapponese sarà in grado di identificare l'origine del prodotto e, conseguentemente, le caratteristiche uniche espressione di quel determinato territorio, regione o località. A decorrere dal 2023 le parti si adopereranno per aggiungere continuamente ulteriori indicazioni geografiche all'allegato 14-B nell'interesse di ciascuna delle parti e in stretto coordinamento tra queste ultime.

Specularmente, venticinque prodotti agroalimentari e tre bevande alcoliche giapponesi godono oggi di nuova protezione nel mercato europeo.

## 5. La normativa e gli organismi di controllo

### NORMATIVA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

In Giappone le normative principali che disciplinano i prodotti alimentari e agricoli, comprese le importazioni sono:

1. legge base sulla sicurezza alimentare (*Food Safety Basic Act*)
2. legge sui servizi igienico-sanitari alimentari (*Food Sanitation Act*)
3. legge sulla promozione della salute (*Health Promotion Law*)
4. legge sugli standard in agricoltura (*Japan Agricultural Standards Law - JAS Law*),
5. legge sull'etichettatura degli alimenti (*Food Labeling Law*).

**1. Food Safety Basic Act (Act No. 48 del 23 maggio 2003)** - Lo scopo di questa legge è quello di garantire la sicurezza alimentare stabilendo i principi di base, chiarendo le responsabilità delle autorità nazionali e governi locali, operatori del settore alimentare e ruoli dei consumatori, e stabilire una direzione di base per la formulazione delle politiche alimentari.

La legge oltre a stabilire i principi per lo sviluppo di sicurezza alimentare, fissa il ruolo della Commissione per la sicurezza alimentare (FSC), quale organismo di valutazione del rischio legato agli alimenti.

- [https://www.fsc.go.jp/english/basic\\_act/fs\\_basic\\_act.pdf](https://www.fsc.go.jp/english/basic_act/fs_basic_act.pdf)

**2. Food Sanitation Act (Act No. 233 del 1947 - LastVersion: Act No. 46 del 2018)** - Il Food Sanitation Act (\*) stabilisce specifiche e standard per alimenti e bevande, impianti alimentari, contenitori e imballaggi alimentari, additivi, contaminanti e residui agrochimici e vieta la vendita e l'importazione di alimenti e bevande contenenti sostanze nocive. La legge sui servizi igienico-sanitari alimentari stabilisce inoltre le linee guida, i piani e le misure di ispezione per gli alimenti e le bevande nazionali e importati e stabilisce sanzioni in caso di violazione. Inoltre, impone dei limiti per le sostanze contenute nei prodotti, la cui osservanza deve essere attestata dal certificato di analisi.

In base a questa legge risulta determinante il ruolo dell'importatore, in qualità di garante dell'osservanza della normativa da parte della ditta produttrice.

*(\*) La legge rivista nel giugno 2018 ed entrata in vigore a fine 2020 per la maggior parte degli emendamenti. La revisione comprende l'introduzione di un sistema di elenco positivo per i contenitori per alimenti e i materiali di imballaggio (cfr. JA8045).*

- <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3687/en>

**3. Health Promotion Law (Act No. 103 del 2002 - LastVersion: Act No. 78 del 2018)** - a legge sotto la giurisdizione del Ministero della salute (MHLW), mira a migliorare la sanità delle persone, nonché attuare misure nutrizionali volte a migliorare la salute e le condizioni di vita delle persone.

- <https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3727/en>

**4. Japan Agricultural Standards Law (Act No.175, 11 maggio 1950) - LastVersion: 7 dicembre 2021)** La legge sulla standardizzazione dei prodotti agricoli e forestali (legge JAS), gestita dal Ministero dell'agricoltura, delle foreste e della pesca (MAFF), è un sistema volontario di garanzia della qualità per gli alimenti, le bevande (esclusi gli alcolici) e i prodotti forestali.

- <https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/jas/law.html>

**5. Food Labeling Law** La legge sull'etichettatura degli alimenti, di competenza dell'Agenzia per i consumatori (CAA), stabilisce le norme di etichettatura degli alimenti (ad esempio, requisiti di etichettatura dei paesi di origine, etichettatura degli allergeni, etichettatura della data di scadenza, alimenti con rivendicazioni funzionali, ecc.), sanzioni in caso di violazioni.

- [https://www.caa.go.jp/en/policy/food\\_labeling/](https://www.caa.go.jp/en/policy/food_labeling/)

## ORGANISMI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

### Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW)

Il Ministero si articola in diversi Uffici, tra cui il dipartimento per la Sicurezza Alimentare (*Administration of Food Safety*) a cui fanno capo le seguenti tre divisioni.

- **Divisione per gli Standard e la Valutazione** (*Standards and Evaluation Division*) che si occupa di: definizione di specifiche / norme per prodotti alimentari, additivi alimentari, residui di pesticidi, residui di medicinali per animali, contenitori per alimenti e etichettatura degli alimenti), a cui fa capo l'Ufficio delle politiche sanitarie sui nuovi prodotti alimentari (*Office of Health Policy on Newly Developed Food*) che si occupa di: norme sull'etichettatura nutrizionale, alimenti con indicazioni sulla salute, integratori alimentari, valutazione della sicurezza degli alimenti geneticamente modificati).
- **Divisione delle Politiche di Pianificazione e di Comunicazione** (*Policy Planning and Communication Division*) a cui fanno capo l'Ufficio per la sicurezza alimentare internazionale (*Office of International Food Safety*) e l'Ufficio amministrativo sanitario portuale (*Office of Port Health Administration*) che si occupa della procedura di quarantena e delle ispezioni dei prodotti alimentari importati.
- **Divisione di Ispezione e Sicurezza** (*Inspection and Safety Division*) che si occupa di ispezione degli alimenti, gestione dei rischi per la salute come misure per l'intossicazione alimentare, misure di sicurezza per pollame e carne di allevamento, diffusione e promozione dell'approccio HACCP (sistema di autocontrollo per le aziende di produzione, preparazione, somministrazione o vendita di alimenti) GLP (*Good Laboratory Practice*, per qualità e la validità dei dati-test di laboratorio) misure per i contaminanti ambientali, controllo sanitario degli impianti di trasformazione. A questa divisione fa capo l'Ufficio per la sicurezza degli alimenti importati (*Office of Import Food Safety*).
- <https://www.mhlw.go.jp/english/>

## Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF)

- **Ufficio sicurezza alimentare e tutela del consumatore** (*Food safety and consumers affairs bureau*). Ha un ruolo centrale nella gestione delle questioni che riguardano gli alimenti e la sicurezza alimentare ordinarie e straordinarie. Controlla, altresì, la sicurezza dei prodotti agricoli, degli allevamenti e dei prodotti della pesca nonché si occupa dell'etichettatura;
- **Ufficio per gli affari dell'industria alimentare** (*Food Industry Affairs Bureau*);
- **Ufficio di produzione agricola** (*Agricultural Production Bureau*);
- **Ufficio per lo sviluppo rurale** (*Rural Development Bureau*);
- **Agenzia per gli affari dei consumatori** (*Consumer Affairs Agency - CAA*).
- <https://www.maff.go.jp/e/>

## 6. Grado di apertura del mercato

Il mercato giapponese è in fase di trasformazione e potrebbe mutare significativamente negli anni a venire a causa principalmente di due fattori: uno, di carattere interno, costituito dall'invecchiamento della popolazione, è destinato ad influenzare i consumi dei prodotti eno-alimentari; l'altro, di carattere esterno, potrebbe essere rappresentato dall'entrata in vigore dell'Accordo di EPA con l'Unione Europea, che prevede un graduale azzeramento delle barriere tariffarie e non tariffarie sui prodotti del settore primario, facilitandone così l'importazione. A beneficiare in modo particolare di questo cambiamento è il settore enologico, che vede nel mercato giapponese ancora ampi margini di sviluppo economico-commerciale.

Oggi, il mercato giapponese dei prodotti food è maturo e molto sofisticato. I prodotti italiani di punta della nostra tradizione eno-gastronomica sono apprezzati anche grazie alla ristorazione italiana che ha favorito negli anni la conoscenza della nostra cultura culinaria. Nonostante in Giappone i consumi di vini d'uva rappresentino solamente il 37% del totale nel settore del vino, essi sono aumentati in maniera significativa nel corso degli ultimi anni, in parallelo a un calo della diffusione dei prodotti enologici a base di riso (sakè) che si manifesta come una tendenza destinata ad accentuarsi negli anni a venire. A conferma di ciò, la GDO sta aumentando la gamma d'offerta di vino nei propri scaffali, mentre nell'on-trade sono sempre più numerosi ristoranti e winebar che si fanno promotori di eventi volti a promuovere e diffondere la conoscenza del vino presso i locali: una tendenza che rende quello giapponese uno dei mercati più interessanti per gli esportatori del Made in Italy. L'Italia cerca un nuovo spiraglio per comunicare commercialmente con il Sol Levante. Dopo il calo dei consumi degli scorsi decenni, i numeri di mercato sembrano soggetti ad una lenta ma costante ripresa, dettata principalmente dal vino.

Praticamente scomparso dagli scaffali della grande distribuzione alla fine dell'ultimo millennio, il vino italiano torna a fare la sua comparsa in Giappone, ancora timidamente ma con numeri che lasciano presagire l'inizio di una nuova ascesa. Proprio come l'Italia, il Giappone ha subito negli ultimi decenni una crisi economica dettata da un gigantesco debito pubblico. Un aspetto che ha determinato un impoverimento della popolazione e maggiori ritmi di lavoro per cercare di investire nella ripresa.

Durante questo lasso di tempo il vino italiano, fino ad allora poco diffuso ma comunque presente nel Paese, è divenuto un bene di lusso, per un segmento di mercato benestante e propenso alle novità. Le bottiglie sono, però, scomparse dalle tavole delle famiglie giapponesi-tipo, più orientate al consumo di prodotti tradizionali, come i vini di riso e il liquore Shōchū.

Eppure, negli ultimi anni qualcosa sembra essere cambiato, non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio UE-Giappone entrato in vigore il 1° febbraio 2019, che in più fasi detta l'abolizione dei dazi doganali. (vedi § "Accordi internazionali sul commercio").

### **Trend e mercato di riferimento**

La cancellazione dei dazi ha inciso positivamente sul rilancio del vino in generale grazie a diffuse operazioni di marketing sul territorio. Nonostante la presenza di questa tassa fosse più simbolica che altro (rappresentava, all'incirca, un rincaro di 0,70 centesimi di euro a bottiglia) la sua dismissione ha alimentato una rinnovata stagione di offerte, tanto per la vendita al dettaglio quanto nei canali GDO o Ho.Re.Ca. Oltre a questo, è da considerare, la moda diffusa di far tornare il vino una bevanda quotidiana, da tavola, intesa nella maniera occidentale, con nuove competenze in termini di conoscenza del prodotto e del processo produttivo dello stesso.

Tra i vini più gettonati crescono le bollicine, con un margine del +28%. Nonostante questo, i vini italiani rappresentano appena il 15% delle etichette di importazione. Sintomo che è possibile, anzi necessario, fare di più per promuovere nuove eccellenze italiane come il Prosecco, per raggiungere prestazioni equiparabili ad altri mercati nel mondo.

D'altronde, la cultura gastronomica giapponese e quella italiana si accomunano su punti comuni: **materie prime di qualità, esaltazione dei sapori, abbinamento.**

Un aspetto che contribuisce di certo ad unire culturalmente due Paesi, lontani geograficamente ma

vicini in termini di approccio e concezione culinaria.

Altro aspetto fondamentale è la fascinazione del Giappone per l'Italia e le sue eccellenze. Tra i vini italiani più noti al grande pubblico del Sol Levante il Franciacorta, il Montefalco Rosso, il Sagrantino, l'Aglianico, il Taurasi, il Rosso di Montalcino, il Brunello, ma anche l'immane Chianti Classico, autentica istituzione del vino italiano in Asia.

La polarizzazione del vino e di altre eccellenze italiane verso mercati consumer meno di nicchia e orientati verso un pubblico più giovane, potrà abbassare ulteriormente le barriere di frontiera, tariffarie e di lontananza geografica. L'orientarsi verso un centro esclusivo di interesse rappresenta una delle maggiori sfide da vincere. Nei consumi di vino in Giappone, il cambio generazionale non è stato rinnovato da una nuova schiera di consumatori, che ancora prediligono birra e cocktail premiscelati a base di frutta. Un aspetto sul quale la Francia, per esempio, ha già iniziato ad investire per invertire la tendenza, come l'apertura del Beaujolais Nouveau, sostenuto con investimenti ed iniziative.

## CONSIGLI UTILI

**Puntualità** - Si suggerisce la massima correttezza e puntualità nei rapporti commerciali con le aziende giapponesi. La concorrenza è spietata, tempi, regole e norme sono rispettate scrupolosamente, un'azienda straniera che crea difficoltà con ritardi e imprecisioni, avrà scarso successo.

**Lingua** - Conoscere il mercato e parlare il giapponese è una marcia in più per l'impresa che intende esportare in Giappone, soprattutto quando si passa dalla fase preliminare d'approccio a quella di penetrazione del mercato. Generalmente i giapponesi preferiscono comunicare nella loro lingua anche se in ambito commerciale è diffuso l'inglese. Si consiglia altresì di predisporre la documentazione necessaria, tenendo presente la questione linguistica.

**Partner commerciale** - Per i giapponesi è fondamentale la presentazione del partner commerciale, la sua storia aziendale, le foto dello stabilimento, le risorse umane e tecnologiche. Lo scambio dei biglietti da visita è un rituale immancabile che precede ogni presentazione verbale, è bene esserne sempre provvisti. Sul biglietto, oltre ai riferimenti aziendali è bene indicare anche la posizione che si riveste all'interno dell'azienda (es. export manager, managing director ecc.).

**Presentazione prodotti** - Il catalogo prodotti deve riportare con precisione le foto, i codici articolo, le specifiche e deve anche indicare dimensioni, pesi, tipi d'imballaggio, al fine di poter calcolare con precisione (in base alla quantità) il peso e il volume del carico della spedizione. Il listino prezzi è meglio fornirlo in più versioni, sia secondo la tipologia della controparte giapponese (per l'ingrosso o per il dettaglio), sia secondo le condizioni di resa della merce (almeno EXW, FOB e CIF). Con la larga diffusione di Internet, il modo migliore per farsi conoscere è sicuramente un sito web aziendale con una breve presentazione e il catalogo prodotti con le specifiche, pesi e dimensioni per le spedizioni internazionali. In pratica quello che si predispone in versione cartacea sarebbe meglio averlo anche sul sito web.

## LINK UTILI

- Regolamentazione relativa agli additivi alimentari:  
<https://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/>
- Laboratori in Italia riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese:  
<http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/a6.pdf>

## 7. Procedure di importazione in Giappone

Nella maggior parte dei casi, il sistema giapponese non riconosce le certificazioni ottenute da un prodotto nel Paese di origine, e prevede - prima dell'ingresso definitivo della merce in Giappone - l'effettuazione, a spese dell'importatore e da parte delle autorità locali giapponesi, di controlli prevalentemente di tipo sanitario.

Nel caso di prodotto importato per la prima volta l'importatore deve presentare, prima della spedizione:

- dichiarazione che il prodotto soddisfi le norme vigenti nel Paese da cui proviene la merce
- lista degli ingredienti
- descrizione dei processi produttivi
- campionatura
- eventuali risultati analitici ottenuti in un laboratorio sito nel Paese di origine riconosciuto dal Ministero giapponese; in tal caso i test devono dimostrare il rispetto dei parametri fissati dalla normativa giapponese.

A seguito dell'esito positivo del controllo l'importatore può procedere ad effettuare la Notifica d'Importazione (import notification).

Nel caso di merce già importata, l'importatore presenta la Notifica d'Importazione a una delle Food Quarantine Stations che operano nei luoghi di ingresso della merce, porti e aeroporti. Esaminati i documenti ed effettuati i controlli le Food Quarantine Stations emettono il Certificato di notifica.



[https://www.customs.go.jp/english/procedures/index\\_pf.htm](https://www.customs.go.jp/english/procedures/index_pf.htm)

Come detto per le istruzioni operative si fa riferimento alla [Circolare n.1/D del 22 gennaio 2019](#) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in applicazione dell'Accordo di partenariato economico (EPA) fra Unione Europea e Giappone (vedi § "Accordi internazionali sul commercio").

## PERMESSO DI IMPORTAZIONE

L'importatore è tenuto a presentare una **dichiarazione di importazione** alla dogana per l'ispezione richiesta prima di ottenere un permesso di importazione. In assenza, le merci non possono essere sdoganate in Giappone (Artt.7 e 67 legge doganale).

Sono presenti **due procedure per importare prodotti alimentari in Giappone** a seconda che si tratti di prodotti importati per la prima volta o già importati in precedenza.

### PRODOTTI DI PRIMA IMPORTAZIONE

Il Giappone richiede che prima della spedizione l'importatore consegni agli uffici del Ministero della Salute giapponese (MHLW):

- dichiarazione di conformità dell'alimento alle norme vigenti nel Paese esportatore;
- elenco degli ingredienti;
- descrizione del processo produttivo;
- campionatura dell'alimento per controllo da parte delle autorità nipponiche; in alternativa è possibile allegare alla campionatura i risultati analitici riscontrati durante le prove effettuate da un laboratorio giapponese riconosciuto, attestanti la conformità delle caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche all'aggiornata normativa nazionale.

Se il prodotto viene giudicato idoneo l'importatore può predisporre la Notifica d'importazione.

### PRODOTTI CONOSCIUTI O GIÀ IMPORTATI

Nel caso di prodotti conosciuti o già importati in Giappone, l'importatore presenta la **notifica d'importazione** nella stazione di quarantena dove verrà importata la merce.

La notifica deve essere presentata o prima che la merce giunga al deposito doganale, oppure una settimana prima della data presunta di arrivo.

Negli uffici doganali delle stazioni di quarantena vengono esaminati i documenti e viene emesso il **certificato di notifica**. Per ottenere tale certificato è necessario che non si rilevino non conformità; alcune tipologie di prodotti agroalimentari, inoltre, possono essere sottoposte all'ispezione di monitoraggio a carico del Ministero della Salute giapponese (MHLW) secondo un programma di controllo del commercio degli alimenti predisposto annualmente.

Nel caso di alimenti giudicati a rischio a seguito di segnalazioni provenienti dal Paese di origine o per non conformità già registrate in precedenza, si procede all'Ordinanza di ispezione a carico dell'importatore, che nel caso di prodotto non idoneo, porta o al respingimento o alla distruzione del prodotto.

Occorre tenere in considerazione anche le modalità di produzione degli alimenti che vengono valutate dagli organi competenti.

## UTILIZZO DEL SISTEMA DEGLI ESPORTATORI REGISTRATI REX

In relazione all'*Economic Partnership Agreement (EPA) tra Unione Europea (UE) e Giappone*, tutte le aziende italiane interessate a esportare in Giappone beneficiando delle tariffe agevolate previste dall'accordo dovranno dimostrare l'origine europea/italiana del prodotto spedito.

L'accordo EPA prevede due modalità alternative per dimostrare l'origine del prodotto:

1. dichiarazione di origine (attraverso sistema REX – v. sotto);
2. la cosiddetta “conoscenza dell'importatore”.

In entrambi i casi, ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale, gli esportatori e gli importatori dovranno fare riferimento alle precise regole di origine previste dall'EPA (Capitolo 3 dell'Accordo).

[https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc\\_157228.pdf#page=63](https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157228.pdf#page=63)

Al fine di procedere alla registrazione tramite sistema REX (*Registered Exporter System*) l'esportatore (o il rispeditore) nazionale deve presentare domanda all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, utilizzando unicamente il modulo di domanda 22-06 BIS.

Una volta ottenuto il numero REX al termine della registrazione, l'operatore potrà utilizzarlo per esportare in Giappone inserendolo nell'apposita dichiarazione di origine che a sua volta sarà inclusa nella fattura che accompagnerà la merce spedita (o in qualsiasi altro documento commerciale che descriva dettagliatamente il prodotto originario così da consentirne l'identificazione).

Nel caso di modificazioni o variazioni sopravvenute (es. merci oggetto di benefici preferenziali con relativo Codice NC diverse da quelle inizialmente descritte), gli esportatori registrati presenteranno agli uffici territoriali competenti una richiesta di modifica sulla base della specifica procedura prevista al par.3 della citata **Circolare 13/D/2017**. Gli uffici territoriali potranno ricevere, e sottoporre a lavorazione, le richieste di registrazione di nuovi operatori o le eventuali richieste di modifica di operatori già registrati che intendano avvalersene nell'ambito dell'EPA UE/Giappone.

<b>STAZIONI DI QUARANTENA (FOOD QUARANTINE STATIONS)</b>	
<b>Otaru Quarantine Station (Food Inspection Division)</b>	Yokkaichi Quarantine Branch (Quarantine Sanitation and Food Inspection Division)
<b>Chitose Airport Quarantine Branch (Quarantine Sanitation and Food Inspection Division)</b>	Osaka Quarantine Station (Food Inspection Division)
<b>Sendai Quarantine Station (Food Inspection Division)</b>	Kansai Airport Quarantine Station (Food Inspection Division)
<b>Sendai Airport Quarantine Branch (Quarantine Sanitation and Food Inspection Division)</b>	Kobe Quarantine Station (Food Inspection Division)

<b>STAZIONI DI QUARANTENA (FOOD QUARANTINE STATIONS)</b>	
<b>Narita Airport Quarantine Station (Food Inspection Division)</b>	Second Food Inspection Division
<b>Tokyo Quarantine Station (Food Inspection Division)</b>	Hiroshima Quarantine Station (Food Inspection Division)
<b>Second Food Inspection Division</b>	Food Inspection Division Sakai Branch
<b>Chiba Quarantine Branch (Quarantine Sanitation and Food Inspection) Division</b>	Hiroshima Airport Quarantine Branch (Quarantine Sanitation and Food Inspection Division)
<b>Tokyo Airport Quarantine Branch (Food Inspection Division)</b>	Fukuoka Quarantine Station (Food Inspection Division)
<b>Kawasaki Quarantine Station (Food Inspection Division)</b>	Moji Quarantine Branch (General Food Inspection Officer)
<b>Yokohama Quarantine Station (Food Inspection Division)</b>	General Food Inspection Officer Shimonoseki Branch
<b>Niigata Quarantine Station (Food Inspection Division)</b>	Fukuoka Airport Quarantine Branch (Food Inspection Division)
<b>Food Inspection Division Komatsu Airport Branch</b>	Nagasaki Quarantine Branch (Quarantine Sanitation and Food Inspection Division)
<b>Nagoya Quarantine Station (Food Inspection Division)</b>	Kagoshima Quarantine Branch (Quarantine Sanitation and Food Inspection Division)
<b>Shimizu Quarantine Branch (General Food Inspection Officer)</b>	Naha Quarantine Station (Food Inspection Division)
<b>Chubu Airport Quarantine Branch (Food Inspection Division)</b>	Naha Airport Quarantine Branch (Quarantine Sanitation and Food Inspection Division)

Fonte: <http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1-2.html>

## LINK UTILI

Linee guida per il controllo sanitario del Ministero della Salute giapponese:

<https://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/guideline/01.html>

Procedura di importazione ai sensi della legge sulla sicurezza alimentare:

<http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/index.html>

<http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1.html>

## INFORMAZIONI COVID-19

Allentamento delle misure relative alle frontiere legate al COVID-19 (in vigore dall'11 ottobre 2022). Il 26 settembre 2022, il governo giapponese ha annunciato i dettagli delle nuove misure di frontiera che hanno comportato la rimozione delle restrizioni sul numero di ingressi e sono stati ripresi gli accordi di esenzione dal visto con 68 paesi. All'arrivo non è più richiesto il test COVID-19 a meno che non vi sia sospetto di contagio da virus. Tuttavia, tutti i viaggiatori sono tenuti a fornire un certificato di vaccinazione COVID-19 valido (3 dosi di vaccino) o un certificato di risultato negativo del test COVID-19, effettuato entro 72 ore dalla partenza.

Per approfondimenti: [https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e\\_001053.html](https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html)

# 8. Documenti e certificati doganali

## FATTURA COMMERCIALE (INVOICE)

La fattura commerciale (in giapponese Shiresho) è il documento che attesta e comprova la transazione commerciale fra le parti, descrivendo le merci in oggetto e fornendo tutti i dettagli utili sia all'identificazione delle merci sia alla spedizione.

È emessa dal venditore per necessità amministrative del compratore e per disposizioni doganali del paese importatore.

Necessaria per lo sdoganamento.

Non è richiesto alcun modulo specifico.

La fattura deve essere preparata in giapponese o inglese.

È consigliabile apporre il timbro e la firma.

La fattura, esente da visti, è richiesta in tre copie ma è bene produrne almeno cinque, e va redatta in lingua inglese. Qualora non sia espresso chiaramente il valore della merce, è bene che lo spedizioniere abbia la documentazione da presentare alla dogana estera, che giustifichi le componenti del costo (trasporto, imballaggio, assicurazione), e informazioni sul contratto di vendita e sul prezzo di mercato.

Contenuto minimo consuetudinario richiesto dalle autorità doganali giapponesi:

- nome e indirizzo del destinatario
- nome e indirizzo dell'acquirente, se diverso dal destinatario
- luogo e data di rilascio
- marchi, numero e tipo di colli
- descrizione esatta delle merci
- quantità di merce
- prezzi unitari e importi

- eventuali accordi contrattuali che incidono sulla determinazione del valore
- porto di entrata
- firma

Ulteriori dettagli secondo la prassi del commercio internazionale:

- nome e indirizzo del venditore
- numero fattura
- paese d'origine
- informazioni sui trasporti
- condizioni di consegna e pagamento

### **NOTIFICA DI IMPORTAZIONE (IMPORT NOTIFICATION)**

Da presentare ad una delle stazioni di quarantena (Food Quarantine Stations) del Ministero della Salute giapponese dislocate nei luoghi di ingresso delle merci in Giappone (porti e aeroporti) per consentire l'esame e l'ispezione dei documenti al fine di verificare che i prodotti siano conformi alla legge sui servizi igienico- sanitari alimentari (Food Sanitation Law). Al modulo deve essere allegata la **descrizione del processo produttivo e un certificato di analisi** (in originale per la prima importazione) rilasciato da laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute giapponese.

Come prescritto dall'ordinanza ministeriale, gli alimenti importati e i prodotti correlati non possono essere immessi in commercio senza notifica di importazione.

Il certificato può essere ritenuto sufficiente, e in tal caso non sarà effettuata alcuna analisi nella zona franca doganale, procedendo allo sdoganamento.

È consigliabile che lo spedizioniere presenti i documenti in originale alla dogana, con un certo anticipo rispetto all'arrivo della merce. Salvo non conformità o irregolarità, ripetendo più importazioni dello stesso articolo le autorità dovrebbero non effettuare analisi e ritenere sufficienti le copie del certificato iniziale per un certo periodo (circa un anno), ma è opportuno che lo spedizioniere verifichi tale eventualità.

Modulo di notifica: <https://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/dl/1-3.pdf>

Stazioni di quarantena: <http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/1-2.html>

La procedura è riportata sul sito del Ministero della Salute giapponese (MHLW) al seguente link, ai punti 1 e 5: <http://www.mhlw.go.jp/english/topics/importedfoods/index.html>

La notifica d'importazione deve contenere le seguenti informazioni:

- nome e indirizzo dell'importatore o della società d'importazione;
- denominazione della merce (alimento, additivo alimentare, utensile o macchinario per uso alimentare, materiale destinato al contatto alimentare);
- quantità e peso della merce;
- materiale d'imballaggio e funzione dell'imballaggio;
- codice o numero nel caso la merce sia contraddistinta da tali elementi;
- nome e indirizzo del produttore o trasformatore della merce (solo per alimenti trasformati);
- nome e indirizzo dell'impianto di produzione o trasformazione compreso il luogo di produzione;
- porto di imbarco, data della spedizione;
- porto di sbarco e data di arrivo;
- nome della nave o numero del volo dell'aereo che trasporta la merce;

- nome e indirizzo del deposito della merce e data di arrivo.
- Occorre inoltre segnalare eventuali inconvenienti o modifiche verificatisi durante il trasporto.

Per maggiori informazioni: [consultare il sito del Ministero della Salute \(MHLW\)](#)

### DICHIARAZIONE DI ORIGINE O CONOSCENZA DELL'IMPORTATORE

Tutti gli operatori nazionali e UE che intendono effettuare operazioni di esportazione in Giappone, beneficiando delle tariffe agevolate previste dall'accordo EPA (Accordo commerciale UE-Giappone), dovranno dimostrare l'origine europea/italiana del prodotto spedito.

L'accordo EPA prevede due modalità alternative:

- la dichiarazione di origine (attraverso sistema REX-) o
- la "conoscenza dell'importatore".

In entrambi i casi, ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale, gli esportatori e gli importatori dovranno fare riferimento alle precise regole di origine previste dall'EPA (Capitolo 3 dell'Accordo – vedi § EPA Giappone-UE).

Gli esportatori nazionali e UE, per effettuare operazioni di export entro l'ambito EPA, per un valore superiore a **6.000 euro**, ai fini dell'emissione delle relative attestazioni di origine, devono essere registrati al **sistema REX** (Registered Exporter System). Le imprese già registrate nel sistema REX possono regolarmente operare entro l'ambito dell'EPA UE/Giappone.

Per spedizioni il cui valore non superi tale limite di 6.000 euro non è invece richiesta la registrazione.

### COME RICHIEDERE L'AGEVOLAZIONE

Le imprese per richiedere l'agevolazione daziaria al momento dell'immissione in libera pratica nell'UE devono indicare nella **dichiarazione di importazione**:

- nel campo 36 un codice a tre cifre "300" (preferenza in base ad accordi commerciali), ad eccezione dei casi di regime di uso finale, ove andrà inserito il codice "340";
- nel campo 34 l'indicazione "JP" (codice del paese di origine).

Inoltre, nel campo 44 (documenti presentati, certificati) si dovranno inserire, in alternativa in base all'utilizzo delle prove di origine, i seguenti codici:

- U110 - se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su una dichiarazione di origine per una singola spedizione;
- U111 - se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su una dichiarazione di origine per più spedizioni di prodotti identici;
- U112 - se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sulla conoscenza del carattere originario del prodotto da parte del soggetto importatore.

### COME REDIGERE L'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'attestazione di origine deve essere redatta su una **fattura** o qualsiasi altro **documento commerciale** che descriva dettagliatamente il prodotto originario in modo da consentirne l'identificazione.

La dichiarazione ha **validità di 12 mesi** dall'emissione. L'esportatore può emettere un'attestazione di origine non solo per una singola spedizione di uno o più prodotti ma anche un'attestazione per **spedizioni multiple** di prodotti identici (prodotti con caratteristiche simili) entro un periodo, comunque, non superiore a 12 mesi. Tale possibilità rappresenta una facilitazione per gli esportatori che inviano prodotti identici entro un

determinato periodo di tempo; è possibile in questo caso produrre una sola attestazione che copra tutti i prodotti, invece di una pluralità di dichiarazioni separate per ogni spedizione. La dichiarazione di origine per più spedizioni è valida solo se riguarda prodotti identici, ossia prodotti con caratteristiche simili a quelli indicati nella descrizione del prodotto e che acquisiscono il loro status originario nelle medesime circostanze. Altresì la richiesta di riconoscimento del **trattamento tariffario preferenziale** su prodotti originari può essere basata anche sulla conoscenza, da parte dell'importatore, del carattere originario del prodotto.

(Periodo: dal .....al .....<sup>(1)</sup>

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore...<sup>(2)</sup> dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di origine preferenziale .....<sup>(3)</sup>.

(Criteri di origine utilizzati <sup>(4)</sup>)

.....  
(Luogo e data <sup>(5)</sup>)

.....  
(Nome stampato dell'esportatore <sup>(6)</sup>)

Fac-simile del testo della dichiarazione di origine (per la lettura delle note contenute nel testo si fa rinvio direttamente all'allegato 3-D dell'Accordo)

[Circolare N.1/D Agenzia Dogane Monopoli - Istruzioni Applicative](#)

Accordo EPA Ue/Giappone: [https://www.mofa.go.jp/ecm/ie/page4e\\_000875.html](https://www.mofa.go.jp/ecm/ie/page4e_000875.html)

## DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E UN CERTIFICATO D'ANALISI

Per i prodotti alimentari trasformati è normalmente necessaria la lista degli ingredienti e il diagramma del processo produttivo, assieme a certificati fitosanitari e/o analisi chimiche secondo le direttive del Food Sanitation Act.

## 9. Documenti di trasporto

In merito al trasporto è necessario che i container contenenti i prodotti da esportare siano sigillati qualora il trasporto tra Italia e Giappone preveda delle tappe intermedie.

Generalmente vengono richiesti i seguenti documenti:

- Lista di imballaggio (Packing List)
- Polizza di carico marittima (Bill of Lading) o lettera di trasporto aereo Air Way Bill)
- Polizza d'assicurazione (se richiesta o ritenuta necessaria)

### LISTA DI IMBALLAGGIO (PACKING LIST)

Ha la funzione di descrivere il tipo, la natura ed il numero degli imballaggi preparati per la spedizione della merce.

Elementi da indicare nel Packing List:

- eventuale numero del credito documentario e suo ordinante, riferimento alla fornitura;
- la natura dei colli (cartocci, sacchi, casse, pallet, ecc.);
- il numero dei colli;
- le dimensioni dei colli;
- i pesi lordi e netti dei singoli colli ed il totale del peso lordo e netto;
- il contenuto della merce per ogni collo;
- la marcatura apposta sui colli;
- la data di compilazione;
- il timbro e la firma di chi emette il packing list, non sono necessari ma è consigliabile apporli sempre.

### **POLIZZA DI CARICO MARITTIMA (BILL OF LADING)**

Perfeziona il contratto di trasporto marittimo per la spedizione di cose determinate, ed è rilasciata dal vettore al caricatore, solo ad imbarco avvenuto della merce sulla nave.

La polizza di carico marittima (B/L) è anche titolo rappresentativo della merce; perciò, si trasferisce la proprietà della merce mediante la sua girata. È di solito emessa in tre originali più un certo numero di copie non negoziabili.

La polizza di carico marittima può essere nominativa, all'ordine o al portatore. Quella al portatore, dà diritto, al possessore legittimo e in buona fede del titolo, alla consegna della merce da parte del capitano della nave. Quelle all'ordine e nominative, devono invece essere girate per trasferire la disponibilità della merce. La P/C all'ordine si trasferisce mediante girata che può essere piena o in bianco. È piena se è indicato il nome del giratario e in bianco se c'è solo la firma del girante. La P/C nominativa si trasferisce mediante girata piena, datata e autenticata, ed è obbligatoria in questo caso l'indicazione del destinatario.

Le polizze di carico marittime possono essere dei seguenti tipi, con le seguenti clausole limitative:

- ricevuto per l'imbarco se riguarda merci giunte alla compagnia di navigazione, ma non ancora a bordo della nave;
- diretta o cumulativa, riguarda il trasporto di merci eseguito cumulativamente da diversi vettori;
- pulita o sporca a seconda che su di essa siano o no riportate annotazioni o riserve circa lo stato della merce o di condizionatura di essa;
- vecchie o stantie (Stale of date) sono quelle che sono presentate oltre 21 giorni dalla loro emissione, in utilizzo di crediti documentari;
- valutate o aperte se indicano o no il valore della merce caricata.

### **LETTERA DI TRASPORTO AEREO (AIR WAY BILL)**

Il contratto di trasporto aereo si perfeziona mediante l'emissione della lettera di trasporto aereo (AWB), compilata completamente dalla compagnia aerea (o dallo spedizioniere) dietro una lettera d'istruzioni del mittente. L'emissione effettiva della lettera di trasporto aereo si ha quando lo spedizioniere o il vettore ha preso in consegna la merce e prima di essere effettivamente caricata sull'aeromobile.

La lettera di trasporto aereo (LTA) è emessa in 12 esemplari di cui tre originali. La LTA non è titolo rappresentativo della merce. Il destinatario avvertito dal vettore può quindi presentarsi a ritirare la merce senza esibire il terzo originale della LTA.

## 10. Dazi e imposte

Le tariffe giapponesi per i vini dell'UE sono state tutte eliminate il 1° febbraio 2019 all'entrata in vigore dell'accordo EPA UE-Giappone. Gradualmente a partire dal 2021, il Giappone sta avviando tutte le pratiche enologiche menzionate nell'Accordo.

L'olio d'oliva è esente da dazi doganali. Inoltre, non è sottoposto a contingenti all'importazione e non è richiesta la licenza d'importazione se importato come genere alimentare.

### L'imposta sui consumi

Il testo integrale dell'EPA e degli allegati che incorporano gli articoli sul vino, sono disponibili sul sito web della Commissione europea:

- [https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/japan/eu-japan-agreement/eu-japan-agreement-chapter-chapter\\_en](https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/japan/eu-japan-agreement/eu-japan-agreement-chapter-chapter_en)

Per maggiori informazioni sulle tariffe doganali giapponesi consultare il sito web delle dogane:

- [https://www.customs.go.jp/english/tariff/2022\\_04\\_01/data/e\\_22.htm](https://www.customs.go.jp/english/tariff/2022_04_01/data/e_22.htm)
- <https://www.customs.go.jp/english/tariff/>

In Giappone vige un'imposta sul consumo al tasso del 10% (aliquota standard) o dell'8% (aliquota ridotta), in generale, per tutti i beni importati o fabbricati in Giappone. L'importo dell'imposta di consumo dovuta sulle merci importate è calcolato sulla base del valore in dogana delle merci più i dazi doganali dovuti e, se del caso, le altre accise dovute.

## 11. Etichettatura e imballaggio

I prodotti alimentari destinati alla vendita devono rispettare le norme sugli standard secondo la legge sull'etichettatura per prodotti alimentari "Food Labeling Act". Per quanto riguarda i prodotti esteri, gli importatori e i rivenditori (responsabili della vendita dei prodotti nel mercato giapponese) devono apporre sui contenitori un'etichetta in lingua giapponese contenente le informazioni stabilite nel "Food Labeling Standards".

Per il vino e le bevande alcoliche in generale l'etichetta deve riportare:

- nome del prodotto/tipo di vino (distinguendo tra vini, vini a base di frutta e vini a base di frutta dolcificati);
- contenuto alcolico;
- elenco degli additivi alimentari usati;
- quantità contenuto/volume del contenitore;
- indicazione nel caso di bevanda effervescente (presenza di anidride carbonica o meno);
- nome e indirizzo dell'importatore;
- nome e l'indirizzo del distributore;

- avvertimento che la bevanda non deve essere consumata da minorenni;
- riferimento all'origine e standard di qualità del prodotto.

Queste informazioni sono da tradurre in lingua giapponese dall'importatore e stampate su apposita etichetta applicata al prodotto prima dell'immissione al consumo. Buona pratica è quella di inserire riferimenti olfattivi e di abbinamento del vino sull'etichetta.

Il Giappone predilige l'utilizzo di bottiglie di vetro chiaro, a causa delle politiche di riciclo che pongono ulteriori differenziazioni riguardo a vetri di diverso tipo.

Per quanto riguarda l'imballaggio primario, sull'etichetta o sul contenitore della bevanda devono essere riportati obbligatoriamente i marchi giapponesi (JIS), che specificano il materiale del tappo, del contenitore e dell'etichetta.

### **Disciplina dei vini biologici**

La tematica del biologico è particolarmente attuale in Giappone, non solo per motivi tradizionali, ma anche a seguito degli incidenti avvenuti nel Paese.

La disciplina dei prodotti alcolici è gestita dal Ministero delle Finanze: la normativa per la certificazione del vino biologico non è, pertanto, soggetta al sistema JAS Bio, (Japanese Agricultural Standard), che regola invece la normativa per i prodotti alimentari biologici in Giappone.

Sull'etichetta è possibile soltanto indicare che le materia prime utilizzate sono certificate JAS Bio; non è ammessa la dicitura in lingua inglese "organic" o il termine giapponese equivalente, ma è, invece, possibile utilizzare la scritta (in lingua italiana o altra lingua con l'esclusione di quanto indicato) "vino biologico" o "vino prodotto con uve biologiche".

### **IMBALLAGGI IN LEGNO**

Il Giappone richiede la **sanificazione ISPM-15**.

Gli imballaggi in legno (casce di legno, pallets) devono essere trattati e marchiati secondo la normativa internazionale ISPM-15 che prevede l'applicazione di misure fitosanitarie a tutti gli imballaggi in legno impiegati nel commercio e nelle spedizioni nazionali e internazionali, con lo scopo di ridurre i rischi di formazione di parassiti e organismi ritenuti tossici per l'ambiente e per gli esseri umani. Trattandosi di un materiale vivo e naturale, il legno può potenzialmente ospitare sulla sua superficie batteri, muffe e forme di vita potenzialmente pericolose per noi e per l'ambiente. Con questa normativa si favorisce la sanificazione delle superfici prima della spedizione internazionale, limitando sensibilmente la diffusione di malattie in giro per il mondo.

Esistono due tipologie di trattamento previste dalla normativa ISPM-15, il trattamento ad alte temperature (HT – Heat Treatment) o la fumigazione (MT – Metil Bromide): la prima, HT, prevede il surriscaldamento dell'imballaggio in legno a circa 56° per 30 minuti; la seconda, MT, prevede la fumigazione con bromuro di metile della superficie dell'imballaggio in legno. Il trattamento si può effettuare sia quando l'imballaggio è ancora da assemblare, sia quando è già pronto per essere spedito. Sulla superficie, a sanificazione effettuata, è opportuno segnalare l'operazione con il marchio IPPC/FAO: in questo modo, l'imballaggio è dichiaratamente sicuro e conforme alle leggi vigenti.

ISPM-15: <http://www.fao.org/3/a-mb160e.pdf>

## MARCHI OBBLIGATORI DA APPLICARE SULLE CONFEZIONI

L'obiettivo del Giappone è di ridurre la quantità di spazzatura, promuovendo un uso più efficace delle risorse costituite da contenitori e imballaggi che rappresentano circa il 60% del volume dei rifiuti generati dalle famiglie. Lo slogan sono le **3R**: riduzione, riutilizzo, riciclaggio. L'applicazione della legge varia in funzione dell'interlocutore: i consumatori devono smistare i rifiuti secondo le categorie stabilite dalla legge; le amministrazioni devono ritirare i rifiuti smistati; le imprese devono riutilizzare nei prodotti le risorse riciclate.



Allo scopo, quindi, di facilitare lo smistamento degli articoli scartati da parte dei consumatori e promuovere la raccolta differenziata, la legge stabilisce che sull'**etichetta** o sulla **confezione** devono essere obbligatoriamente riportati i marchi standard giapponesi (JIS) che indicano il materiale usato per le varie parti della confezione e del contenitore.

Ad esempio, se la scatola è di carta, il contenitore di vetro o plastica e l'etichetta di carta, dovranno essere riprodotti i rispettivi marchi con accanto il nome della parte (es. marchio carta con dicitura "scatola" in giapponese).

PET	Plastica PE	Carta	Acciaio	Alluminio
				

### Linee guida sull'etichettatura e uso dei marchi per favorire il riciclaggio

[https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/pdf/e\\_all.pdf](https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/pamphlet/pdf/e_all.pdf)

### Marchi volontari

La legge di riferimento (JAS-Japan Agricultural Standards) è stata emanata dal Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Pesca, e stabilisce le categorie merceologiche oggetto di regolamentazione, oltre che i Paesi (fra i quali l'Italia) cui è riconosciuta l'equipollenza della certificazione biologica.

Il marchio JAS biologico o semplice può essere apposto a monte (1) o a valle (2) della vendita.

(1) Controllore di produzione straniero riconosciuto. Il marchio JAS può essere apposto dal controllore di produzione che abbia ricevuto il riconoscimento, secondo lo standard JAS, da parte di un ente certificatore anche nel paese d'origine, purché sia registrato presso il Ministero dell'Agricoltura giapponese a tale scopo.

(2) Importatore riconosciuto. Il marchio JAS può essere applicato da un importatore riconosciuto JAS, a condizione che le merci siano accompagnate dalla certificazione di un'autorità governativa omologa del paese d'origine, riconosciuta tale dal Governo giapponese.

Nel caso dell'Italia sono praticabili entrambe le strade.

L'applicazione dei marchi JAS è facoltativa, tuttavia, non si può scrivere "organico" in lingua giapponese e/o inglese sull'imballo dei prodotti senza l'applicazione del marchio JAS biologico, anche se è già presente l'equipollente marchio biologico dell'UE o dell'USADA. Infatti, per commercializzare nel mercato giapponese un prodotto già accompagnato dal marchio biologico dell'UE, l'importatore deve obbligatoriamente ottenere l'omologazione JAS biologico e applicare il proprio marchio. In alternativa, prodotti riconosciuti biologici in Italia vanno venduti come quelli ordinari senza specificazione del biologico.

## 12. Spedizione temporanea

È possibile esportare temporaneamente in Giappone secondo le procedure del Carnet ATA le seguenti categorie di prodotti:

- materiale professionale;
- fiere e mostre;
- campioni commerciali;

Le operazioni di transito sono accettate.

Le operazioni in traffico postale sono accettate.

Il carnet ATA sostitutivo **non** viene accettato.

I carnet ATA vengono rilasciati dalla Camera di Commercio di competenza. Per ulteriori informazioni consultare [il sito di Unioncamere](#).

## 13. Contatti utili

### CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN GIAPPONE- ICCJ Tokyo



FBR Mita Bldg. 9F, Mita 4-1-27, Minato-ku (108-0073)  
– Tokyo

**Tel:** +81 (3) 6809-5802; **Fax:** +81 (3) 6809-5803

**Web:** <http://www.iccj.or.jp/it>

#### E-mail


Comunicazione istituzionale: [iccj@iccj.or.jp](mailto:iccj@iccj.or.jp)

Richieste commerciali: [support@iccj.or.jp](mailto:support@iccj.or.jp)

Info sugli eventievents@iccj.or.jp

Stampa e mediamedia@iccj.or.jp (media giapponesi), communication@iccj.or.jp (media italiani)

**Skype:** Camera-italiana-in-Giappone



Rete Rurale Nazionale  
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Via XX Settembre, 20 Roma

    [RETERURALE.IT](http://RETERURALE.IT)

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)  
nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020

